



# Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 2021<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge COVID-19 del 25 settembre 2020<sup>2</sup> è modificata come segue:

### *Art. 12b cpv. 8*

<sup>8</sup>Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera a o d oppure l'obbligo di cui al capoverso 7 primo periodo nel tenore del 18 dicembre 2020<sup>3</sup> non sono osservati, la restituzione dei contributi è retta dalla legge del 5 ottobre 1990<sup>4</sup> sui sussidi. Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera b o c nel tenore del 19 marzo 2021<sup>5</sup> non sono osservate, il club è tenuto a restituire quanto eccede il 50 per cento delle entrate non realizzate dalla biglietteria secondo il capoverso 4 nel tenore del 18 dicembre 2020<sup>6</sup>.

### *Art. 15 cpv. 1, 4 e 5*

<sup>1</sup>Il Consiglio federale può prevedere che sia versata un'indennità per perdita di guadagno alle persone che devono interrompere o limitare in modo considerevole l'attività lucrativa a causa di provvedimenti adottati per far fronte all'epidemia di COVID-19.

### <sup>4</sup>*Abrogato*

<sup>5</sup>Il Consiglio federale può dichiarare applicabili le disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all'articolo 24 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l'estinzione

- 1 FF 2021 ...
- 2 RS 818.102
- 3 RU 2020 5821
- 4 RS 616.1
- 5 RU 2021 153
- 6 RU 2020 5821

del diritto, all'articolo 49 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l'applicabilità della procedura semplificata e all'articolo 58 capoverso 1 LPGA per quanto concerne la competenza del tribunale delle assicurazioni.

*Art. 19 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina per gli anni 2020 e 2021 il conteggio, la gestione e l'esecuzione delle pretese dei Cantoni alla partecipazione della Confederazione a provvedimenti per i casi di rigore conformemente all'articolo 12.

*Art. 21 cpv. 11*

<sup>11</sup> La durata di validità dell'articolo 15 di cui al capoverso 10 è prorogata sino al 31 dicembre 2022.

## II

<sup>1</sup> La durata di validità dei seguenti articoli è prorogata sino al 30 giugno 2022:

- a. articolo 12*b* capoversi 1–7;
- b. articolo 13.

<sup>2</sup> La durata di validità dei seguenti articoli è prorogata sino al 31 dicembre 2022:

- a. articolo 1*a*;
- b. articolo 3 capoversi 1, 2 lettere a–d, f–i, capoversi 3–6 nonché capoverso 7 lettere a–c ed e;
- c. articolo 3*a*;
- d. articolo 3*b*;
- e. articolo 4;
- f. articolo 4*a*;
- g. articolo 5;
- h. articolo 6;
- i. articolo 7 lettera b;
- j. articolo 11.

## III

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

**1. Legge del 18 marzo 2016<sup>7</sup> sulle multe disciplinari**

La durata di validità dell'articolo 1 capoverso 1 lettera a numero 12a è prorogata sino al 31 dicembre 2022.

**2. Legge del 28 settembre 2012<sup>8</sup> sulle epidemie**

La durata di validità dei seguenti articoli è prorogata sino al 31 dicembre 2022:

- a. articolo 60a;
- b. articolo 62a;
- c. articolo 80 capoverso 1 lettera f;
- d. articolo 83 capoverso 1 lettera n.

## IV

<sup>1</sup> La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]<sup>9</sup>). Sottostà a referendum facoltativo (art.141 cpv.1 lett. b Cost.).

<sup>2</sup> Fatti salvi i capoversi 3–5, entra in vigore il ... con effetto sino al 31 dicembre 2022.

<sup>3</sup> L'articolo 15 capoversi 1, 4 e 5 secondo la cifra I entra in vigore il 1° gennaio 2022.

<sup>4</sup> L'articolo 19 capoverso 2 secondo la cifra I ha effetto sino al 31 dicembre 2031.

<sup>5</sup> L'articolo 12b capoverso 8 ha effetto sino al 31 dicembre 2027.

<sup>7</sup> RS 314.1  
<sup>8</sup> RS 818.101  
<sup>9</sup> RS 101

